

Aspetti civilistici

Associazioni specializzate per la vigilanza sulle BCC

di **Sara Agostini**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il 24 ottobre 2006 un decreto per l'individuazione dei criteri necessari al riconoscimento delle Associazioni specializzate per la vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo.

In questo modo la normativa utile ad assicurare il concreto svolgimento delle ispezioni sulle cooperative di credito può dirsi finalmente completa.

Il decreto ministeriale del 24 ottobre

2006 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

rappresenta l'ultimo tassello di una serie di atti normativi concernenti la vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo.

Appare opportuno ripercorrere la legislazione concernente il settore per evidenziare tutti i passaggi che hanno portato a delineare le caratteristiche delle procedure di revisione sulle BCC, peraltro in parte diversa da quella effettuata su tutte le altre cooperative.

Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 220/2002 i soggetti deputati ad effettuare la vigilanza sulle cooperative erano sostanzialmente due ovvero le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo per i sodalizi ad esse aderenti e il Ministero dello Sviluppo Economico per le cooperative non associate.

Per le BCC, invece, è previsto un terzo organismo avente la prerogativa di effettuare l'attività revisionale ovvero l'Associazione specializzata, di cui si cercherà di definire le qualità specifiche.

Giova appena ricordare che la riforma del diritto societario non è stata applicata da subito a questa tipologia di Banche, a differenza delle altre cooperative.

Il D.Lgs. n. 6/2003, infatti, introduceva, con l'art. 223 *terdecies* disp. att. trans. c.c., il principio secondo cui le banche di credito cooperativo erano riconosciute cooperative a mutualità prevalente se rispettose delle leggi speciali e si precisava che ad esse si sarebbero applicate le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366/2001.

Con il D.Lgs. n. 37/2004 è stato previsto nell'art. 28 del Testo Unico Bancario il comma 2 *bis*, in cui si precisa che «ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate a mutualità prevalente le Banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'art. 2514 c.c. e i requisiti di mutualità prevalente con i soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto».

L'ultimo correttivo, contemplato dal D.Lgs. n. 310/2004, introduce l'art. 150 *bis* nel Testo Unico Bancario ed enumera le norme del Codice civile non applicabili alle Banche di credito cooperativo e alle popolari.

Entro il 30 giugno 2005 le BCC erano chiamate a modificare i propri statuti per adeguarli alla nuova normativa, nonché ad iscriversi all'Albo delle società cooperative¹. Tutto ciò vale a chiarire che il sistema della vigilanza sulle BCC parte con ritardo rispetto al resto del Movimento Cooperativo², anche perché successivamente agli altri enti mutualistici sono entrate in vigore rispetto ad esse le nuove norme del diritto societario³.

1 Cfr. S. Agostini, «La nuova disciplina applicabile alle Banche di Credito Cooperativo», *Diritto e Pratica delle Società* n. 11/2005, pag. 52 ss.; A. Sarti, «Riforma societaria: l'ultimo intervento correttivo», in questa Rivista n. 3/2005, pag. 141 ss.

2 L'art. 25 del D.M. 22 dicembre 2005 stabilisce infatti che «Il primo biennio di revisione decorre dal 1° gennaio 2007».

3 G. Cascardo, «La vigilanza sulle banche di credito cooperativo», in questa Rivista n. 4/2006, pag. 219 ss.

La vigilanza sulle BCC

Le Associazioni specializzate vengono citate per la prima volta nell'art. 18 del D.Lgs. n. 220/2002, in cui si afferma che «per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'art. 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali (...)».

Successivamente, con circolare n. 1470234 del 21 ottobre 2006 il Ministero dello Sviluppo Economico puntualizza come sia confermato il proprio potere esclusivo di vigilanza in materia di mutualità, anche nei confronti delle Banche di Credito Cooperativo, facendo salva «la facoltà per l'Amministrazione e per le Associazioni di avvalersi, per l'attività di revisione e sulla base di convenzione, dell'Associazione di categoria specializzata e delle sue articolazioni territoriali».

Il Ministero, il 6 dicembre 2004, emana un proprio decreto con cui provvede a disciplinare la revisione cooperativa in cui, sempre all'art. 18, stabilisce che, anche in raccordo con la Banca d'Italia, «con successivo decreto, saranno specificamente disciplinati i contenuti e le modalità della vigilanza sulle BCC».

E puntualmente il 22 dicembre 2005 il Ministero provvede a pubblicare il relativo provvedimento con cui stabilisce chi siano i soggetti abilitati e le regole per l'attuazione della revisione alle Banche di credito cooperativo, accompagnato dal modello di verbale, in parte differente da quello utilizzato di norma per l'effettuazione della vigilanza sulle altre tipologie di cooperative.

Per quanto attiene ai soggetti abilitati, il I comma dell'art. 5 fa riferimento alle Associazioni specializzate a cui possono aderire le BCC e che possono svolgere l'attività di vigilanza sulla base di un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 220/2002, mentre nel II comma si parla delle Associazioni nazionali che possono svolgere direttamente la revisione di quelle cooperative che aderiscono solo a loro ma non ad un'Associazione specializzata.

In via residuale, quelle cooperative che non sono aderenti né ad una struttura specializzata, né ad una Centrale, saranno assoggettate alla revisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Appare evidente come l'Associazione specializzata

possa svolgere nei confronti delle BCC per l'ambito della vigilanza tutte le funzioni proprie di un'Associazione Nazionale e il fatto che lo stesso legislatore conferisca a queste strutture un'importanza maggiore parrebbe dimostrato dal fatto che esse sono al primo posto, oltre che al primo comma, tra i soggetti abilitati.

Il D.M. 24 ottobre 2006

Per poter assolvere all'importante funzione ad esse conferita, le Associazioni specializzate devono possedere i requisiti previsti dal D.M. 24 ottobre 2006.

Innanzitutto devono essere dotate di **riconoscimento concesso con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico**, d'intesa con la Banca d'Italia e devono essere aderenti ad un'Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento Cooperativo.

Per poter ottenere detto riconoscimento le Associazioni specializzate devono presentare al Ministero una **richiesta corredata** da:

- 1) copia dell'atto costitutivo;
- 2) copia dello statuto;
- 3) eventuale copia del regolamento interno;
- 4) dichiarazione delle banche di credito cooperativo associate;
- 5) indicazione per ciascuna BCC del numero dei soci, delle generalità e della qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica.

Le Banche aderenti a ciascuna Associazione specializzata, affinché quest'ultima possa chiedere il riconoscimento, devono essere non inferiori a quindici, operanti in almeno tre regioni del territorio nazionale.

Le Associazioni specializzate «richiedenti», perciò all'atto della richiesta, devono dimostrare di essere in grado di assolvere ai compiti di vigilanza, attraverso **due qualità** specifiche:

- a) **adeguate risorse tecnico-professionali** ovvero persone a conoscenza della materia cooperativa, bancaria e revisionale;
- b) **articolazioni organizzative centrali e periferiche** ovvero una strutturazione idonea a garantire che l'attività di vigilanza venga efficacemente svolta.

Appare interessante ricordare che nel 2004 le banche di credito cooperativo erano 439 con oltre 4.365 sportelli; a livello territoriale ed in termini assoluti, la quota prevalente di BCC risulta concentrata nel Nord-Est d'I-

talia (184 banche), seguito dal Mezzogiorno (110), dal Centro (85) ed, infine dal Nord-ovest (60)⁴.

Le Associazioni specializzate riconosciute operano attraverso revisori iscritti nell'apposito elenco speciale di cui al D.M. 22 dicembre 2005, in numero tale da garantire lo svolgimento della vigilanza delle BCC aderenti⁵. Questo requisito deve essere presente non solo al momento della richiesta di riconoscimento quale Associazione specializzata, ma permanere nel tempo, tant'è vero che il Ministero può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere alle funzioni di vigilanza delle BCC associate.

La vigilanza sulle Associazioni specializzate riconosciute è svolta dal Ministero il quale, d'intesa con la Banca d'Italia, può revocare il riconoscimento laddove la struttura non sia in grado di assolvere in modo efficace alle funzioni di vigilanza.

Si evidenzia altresì che il 20 novembre 2006 la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse rurali ed artigiane (Federcasse) ha ottenuto il riconoscimento quale Associazione specializzata⁶.

Associazioni nazionali e associazioni specializzate

Elemento comune ai due tipi di Associazioni è la procedura di riconoscimento, che si declina attraverso la presentazione di una serie di atti e richieste e che vede quale fulcro l'adesione di un numero minimo di cooperative (**cf. Tavola n. 1**).

Altro aspetto d'interesse è la copertura territoriale di entrambe le tipologie di Associazione, la quale si deve estendere su un numero minimo di regioni e, per l'Associazione Nazionale, gli enti cooperativi devono appartenere a cinque Regioni e ad almeno tre sezioni dell'Albo nazionale delle Cooperative.

Ciò che, a parere della scrivente, distingue in modo netto le due strutture, pur nella sostanziale identità del processo di riconoscimento, è il ruolo che il legislatore intende loro dare.

L'Associazione specializzata nasce con il circoscritto ed esclusivo compito di svolgere l'attività di revisione nei confronti di una sola categoria di cooperative, quindi assolve a precise funzioni tecniche e, conseguentemente, deve essere dotata di «*adeguate risorse tecnico-professionali*».

Ciò è dimostrato dal fatto che l'Associazione specializzata deve comunque aderire ad un'Associazione nazionale, in quanto alla prima mancano proprio quelle

caratteristiche che rendono tale una Centrale cooperativa ovvero la «rappresentanza, assistenza, tutela e revisione dell'intero movimento cooperativo».

In tema di controlli, si verifica una triangolazione non del tutto perfetta, ovvero al momento del riconoscimento o disconoscimento di un'Associazione specializzata, non è sufficiente il *placet* del Ministero dello Sviluppo Economico, ma vi deve essere l'intesa della Banca d'Italia, mentre l'art. 2, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2006 stabilisce che «Le Associazioni specializzate riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di revisione cooperativa (...)», quasi a voler escludere in tal senso la Banca d'Italia, la quale è, invece, costantemente coinvolta nella procedura di vigilanza.

La responsabilità diretta circa la revisione sulle BCC aderenti, nonché una sostanziale autonomia decisionale sembrerebbe essere propria dell'Associazione specializzata in quanto le cooperative aderiscono ad essa e non all'Associazione Nazionale e, con tale meccanismo, non si ammetterebbe un controllo diretto da parte della Centrale nei confronti delle banche stesse.

Tuttavia, dal momento che il riconoscimento della struttura specializzata dipende dalla sua adesione ad un'Associazione nazionale di rappresentanza, si evidenzia come quest'ultima, pur non avendo una responsabilità propria nel processo di vigilanza nei confronti delle BCC, può, comunque esercitare un esame e una verifica sull'operato dell'Associazione specializzata ad essa aderente.

(segue Tavola n. 1)

4 Dati tratti dal II Rapporto Unioncamere sulle imprese cooperative consultabile sul sito www.unioncamere.it Sull'argomento si veda S. Agostini, «Secondo Rapporto Unioncamere sulle imprese cooperative», in questa Rivista n. 6/2006.

5 I revisori incaricati di effettuare la revisione alle BCC devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e maturata un'esperienza complessiva di almeno un biennio nell'esercizio di: a) attività professionali di carattere giuridico, economico o finanziario che richiedono l'abilitazione e l'iscrizione ad un albo; b) di insegnamento in materie giuridiche, economiche, finanziarie; c) di funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero compiti direttivi nei settori creditizio, finanziario, assicurativo o della cooperazione. A ciò si aggiunge che tali soggetti devono frequentare un apposito corso di almeno 90 ore in materia di credito cooperativo e vigilanza e devono superare un esame di idoneità.

6 Il Decreto di riconoscimento è pubblicato sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it.

Tavola n. 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE	ASSOCIAZIONE SPECIALIZZATA
Riconoscimento concesso con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.	Riconoscimento concesso con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con la Banca d'Italia .
—	L'Associazione specializzata deve essere aderente ad un'Associazione Nazionale.
La richiesta di riconoscimento deve essere un'istanza corredata di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle dichiarazioni di adesione delle cooperazioni.	La richiesta di riconoscimento deve essere un'istanza corredata di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle dichiarazioni di adesione delle BCC.
Per il riconoscimento devono essere aderenti almeno 2.000 enti cooperativi	Per il riconoscimento devono essere aderenti almeno 15 BCC .
Gli enti cooperativi aderenti devono essere distribuiti in almeno cinque Regioni e tre sezioni dell'Albo nazionale delle Cooperative .	Le BCC aderenti devono essere operanti in almeno tre Regioni del territorio nazionale
Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.	Le Associazioni specializzate richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di revisione nei confronti delle BCC aderenti attraverso adeguate risorse tecnico-professionali e le loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.
Le Associazioni devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico	Le Associazioni specializzate devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco speciale, tale da garantire lo svolgimento della vigilanza nei confronti delle BCC aderenti.
Le Associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico	Le Associazioni specializzate sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero può revocare il riconoscimento alle Associazioni che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.	Il Ministro può revocare con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia , può revocare il riconoscimento alle Associazioni che non siano in grado di assolvere efficacemente alle proprie funzioni di vigilanza sulle banche associate.

RIVISTE

Amministrazione & Finanza - I Corsi

IPSOA Editore, Rivista mensile, prezzo abbonamento € 110,00



La rivista si propone come strumento di **“formazione”** per chi, in tempi brevi, vuole affrontare o approfondire specifici argomenti relativi all'**amministrazione, gestione e finanza aziendale**. Il mensile è strutturato per **lezioni monografiche** con ricorso ad esempi, casi concreti ed esercitazioni.

Amministrazione & Finanza I Corsi per l'anno 2007 propone i seguenti argomenti:

- Due diligence finanziaria
- Outsourcing dei sistemi informativi
- Basilea 2: aree critiche della gestione finanziaria

- Quotazione in borsa
- Tesoreria
- Business plan per settori
- Passaggio generazionale

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**